

CHIARIMENTI

(Aggiornato al 21 luglio 2015)

DOMANDA 1

Nell' "ALLEGATO 1 - SCHEMA DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE", al punto n.13, si richiede di indicare la Fascia di classificazione. A nostro avviso, tale classificazione per fasce relative al volume d'affari si riferisce esclusivamente alle Imprese di Pulizia, regolarmente iscritte al Registro Imprese o all'Albo Imprese Artigiane, che vogliono essere ammesse a partecipare agli appalti pubblici. Si richiede conferma della nostra corretta interpretazione e, quindi, della impossibilità di indicazione della Fascia di Classificazione per una Azienda che può essere ammessa a partecipare alla procedura in oggetto (che non può appartenere alle Imprese di Pulizia).

RISPOSTA 1

L'allegato 1 "SCHEMA DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE", riporta lo schema di dichiarazioni utilizzato dall'Agenzia, in cui al punto 13 viene richiesta l'iscrizione al registro delle imprese ed altre informazioni. Per la procedura di gara de quo, per il campo "Fascia di Classificazione" non è richiesta la compilazione di tale campo.

DOMANDA 2

Nello Schema di Convenzione, all'articolo 18 "PENALI" punto 5, è presente un refuso, credendo che dove si dice "La penale verrà applicata con decorrenza dal 1 aprile 2016 e fino alla produzione del documento richiesto." si debba intendere 1 aprile 2017. Si chiede conferma.

RISPOSTA 2

Si conferma.

DOMANDA 3

Si chiede cortesemente di voler fornire una stima degli oneri di pubblicazione del bando e delle spese contrattuali.

RISPOSTA 3

Le spese di pubblicazione del Bando di gara saranno rese note sulla pagina informativa della gara, nel sito www.intercent.it.

DOMANDA 4

Nel Disciplinare di gara, al punto 9, si elenca la documentazione da presentare a cura dell'Aggiudicatario indicando il termine perentorio di 20 giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione provvisoria, a pena di revoca dell'aggiudicazione stessa, con tutte le conseguenze previste dalla Legge. La Società scrivente, con intento puramente prudenziale e cautelativo, richiede che tale termine sia raddoppiato e portato a 40 giorni solari. Tale proroga, a nostro avviso, risulterebbe necessaria poiché per la produzione della documentazione richiesta sarà necessario interfacciarsi con numerosi uffici, pubblici e privati che, nel periodo in cui è previsto lo svolgimento della procedura di Aggiudicazione, potrebbero rispettare un periodo di ferie estive oppure avere un organico ridotto, con il rischio che sia impedito all'Aggiudicatario, di fatto, di rispettare il termine stabilito dal punto 9 del Disciplinare sopra menzionato.

RISPOSTA 4

Si conferma quanto riportato al punto 9 del disciplinare di gara.

DOMANDA 5

L'articolo 15.1 dello Schema di Convenzione prevede che Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo per singolo mese e singolo PoD conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente Atto e nel Capitolato Tecnico.

Tenuto conto del riferimento, nella suddetta clausola, circa la possibilità di una eventuale applicazione della normativa secondaria in ordine al pagamento dei corrispettivi, si chiede conferma che i termini di pagamento saranno quelli previsti dal D. Lgs. n. 231/02.

RISPOSTA 5

Si conferma

DOMANDA 6

L'Art. 15.4 dello Schema di Convenzione stabilisce che Resta salva la facoltà per l'Amministrazione Contraente di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.

A tal proposito, preme segnalare che poiché sarà utilizzata la così detta modalità FePA, è necessario che eventuali altre richieste siano attinenti a tale tracciato.

RISPOSTA 6

Si conferma che eventuali indicazioni da inserire in fattura che dovessero pervenire dalle Amministrazioni contraenti dovranno essere in ogni caso confermi e coerenti con la modalità FEPA.

DOMANDA 7

In riferimento a quanto previsto all'art. 15.6 dello Schema di Convenzione, chiediamo conferma che il conguaglio potrà essere emesso nella fattura di ciclo (fatturazione mese x + conguaglio mesi precedenti).

RISPOSTA 7

Si conferma quanto riportato all'art. 15.5 dello Schema di Convenzione. Pertanto, salvo diversi accordi con le aziende sanitarie, eventuali conguagli e note di credito dovranno essere fatturate con note di credito e specifiche fatture.

DOMANDA 8

L'articolo 15.11 dello Schema di Convenzione prevede che (...) Nel caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, rimane ferma la facoltà per il Fornitore, previa diffida ad adempiere

all'Amministrazione Contraente e trascorsi n. 30 (trenta) giorni dalla diffida stessa, di procedere in conformità a quanto previsto dalla Delibera dell'Autorità ARG/elt n. 4/2008.(...)

A tal proposito vale la pena evidenziare che la suddetta clausola stabilisce l'assegnazione di un termine più ampio rispetto a quello previsto per legge, affinché il cliente possa adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento ai sensi e per gli effetti della Delibera AEEG n. 04/08 e s.m.i.. In aggiunta, si precisa che ai sensi dell'art. 1454 c.c., è facoltà del Fornitore diffidare per iscritto l'Amministrazione Contraente ad adempiere entro 15 giorni, ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previsti dalla normativa speciale.

Si chiede pertanto di voler modificare le previsioni sopra riportate adeguandole alla normativa vigente.

RISPOSTA 8

Si conferma il contenuto dell'articolo 15 comma 11.

DOMANDA 9

Il medesimo articolo 15 al comma 14 stabilisce che le Amministrazioni contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine dell'Ordinativo di fornitura e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

A tal proposito, chiediamo se è possibile conoscere, già in questa fase di gara, il processo tale per cui il fornitore riscuoterà il delta non saldato al termine del contratto.

RISPOSTA 9

Fermo restando il contenuto della disposizione, si evidenzia che le specifiche modalità operative competono all'amministrazione contraente.

DOMANDA 10

L'articolo 18.9 dello Schema di Convenzione prevede che (...) Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono

contestati per iscritto alla Ditta dall'Amministrazione o dall'Agenzia; la Ditta deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate alla Ditta le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento (...)

Si chiede di voler, cortesemente, estendere il termine entro il quale il fornitore potrà presentare le proprie controdeduzioni tenuto conto di quanto previsto dalla Delibera AEEG n. 164/08 (c.d. TIQV) secondo la quale i tempi massimi di risposta ad un reclamo sono pari a 40 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della richiesta.

RISPOSTA 10

Si conferma quanto riportato all'Articolo 18 punto 9 dell'Allegato 4 Schema di Convenzione. Si osserva, al riguardo, che, come indicato all'Articolo 14, Tabella 1 – Standard specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale, i termini indicati nel TIQV definiscono, unicamente, le tempistiche massime entro cui il fornitore è obbligato a fornire il proprio riscontro.

DOMANDA 11

L'articolo 18 dello Schema di Convenzione, ai commi n. 12 e 13, prevede che (...) Ciascuna singola Amministrazione contraente può applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni contraenti e/o dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. L'Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.. (...)

Si chiede di precisare che l'entità delle penali complessivamente inflitte al fornitore, dall'Agenzia e da ciascuna amministrazione, non potrà superare il limite di cui all'art. 298, comma n. 1, ed all'art. 145, commi n. 3 e 9, del DPR n. 207/2010.

RISPOSTA 11

Si conferma che, coerentemente a quanto riportato all'Articolo 18 comma 13 dell'Allegato 4 Schema di Convenzione "...viste anche le penali applicate dalle amministrazioni contraenti", l'importo delle penali complessivamente applicate non può eccedere il limite del 10%.

DOMANDA 12

Rispetto a quanto indicato all'articolo 19.4 dello Schema di Convenzione, si chiede di voler prevedere che qualora ricorrano i presupposti per applicazione delle penali, l'eventuale escussione della garanzia, rilasciata ai sensi dell'art. 113 D. Lgs n. 163/06, sarà preceduta da una separata richiesta di pagamento nei confronti del fornitore.

RISPOSTA 12

Si conferma quanto riportato all'articolo 19. Comma 4 dell'Allegato 4 Schema di convenzione

DOMANDA 13

L'articolo 22 dello Schema di Convenzione, comma n. 6 prevede che (...) In caso di recesso delle Amministrazioni contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.. Civ.

Si chiede di voler modificare tale clausola nella parte in cui prevede la rinuncia a qualsivoglia pretesa, da parte del fornitore, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

RISPOSTA 13

Si conferma il contenuto della disposizione riportata all'art. 22 comma 6 dello Schema di Convenzione. Al riguardo si osserva che la disposizione contenuta nel succitato articolo, in particolare commi 2 e 4 lett. i), ii), iii), disciplina espressamente e unicamente il recesso per giusta

causa: in presenza di tale circostanza il Fornitore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni già effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte.

DOMANDA 14

L'art. 4 del Capitolato Tecnico stabilisce che per le utenze in media tensione e per quelle in bassa tensione, queste ultime solo se dotati di contatore elettronico telegestito, il Fornitore deve fatturare con dati reali di consumo (...). A tal proposito si evidenzia che con un contatore Telegestito non si ha la certezza che dallo stesso possano essere prelevate le letture/consumi come avviene con il contatore di Telelettura, in questo caso si chiede conferma di poter procedere alla fatturazione su dati reali per utenze BT superiori ad una potenza di 16,5 kW.

RISPOSTA 14

Si conferma quanto espressamente riportato all'articolo 4.

DOMANDA 15

L'art. 5 del Capitolato Tecnico prevede che Qualora, alla Data di Attivazione della fornitura, l'Amministrazione Contraente non avesse ottenuto la disdetta del precedente contratto di fornitura di energia elettrica per cause non attribuibili al Fornitore, il relativo Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente l'Amministrazione ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura.

Si chiede conferma che la stessa Amministrazione Contraente, nella sua responsabilità, abbia risolto il precedente contratto di fornitura di energia elettrica, compatibilmente con la data prevista per l'attivazione e l'inizio della fornitura secondo i sensi della delibera 144/07 smi.

RISPOSTA 15

Le modalità di recesso dal servizio da parte di ciascuna amministrazione contraente dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare dalla delibera 144/07 smi. per le fattispecie e nel rispetto delle modalità e dei termini espressamente riportati in quest'ultima.

DOMANDA 16

L'art. 13 Capitolato Tecnico stabilisce che il Fornitore dovrà nominare un Responsabile Tecnico della fornitura che avrà il compito di supportare le Amministrazioni degli aspetti di tipo tecnico/operativo (...) Si chiede di voler fornire maggiori specifiche circa cosa si intenda per "aspetti di tipo tecnico/operativo".

RISPOSTA 16

Per aspetti di tipo tecnico operativo si intendono tutti gli aspetti di carattere tecnico espressamente riportati nel capitolato tecnico o comunque operativo legati all'esecuzione del contratto.